



**Affari
Legali**

*Studi legali
alla prova
dell'intelligenza
artificiale*
da pag. 29

Il tema della responsabilità per le attività svolte utilizzando strumenti di IA si fa più sentito

L'Intelligenza artificiale entra sempre più forte nelle law firm

Pagine a cura

DI ALBERTO GRIFONE

Lo sviluppo di applicazioni di Intelligenza artificiale nell'attività che gli studi legali offrono ai propri clienti, così come l'impiego che ne fanno le imprese, oltre ai ben noti dilemmi di natura etica e regolamentare, costituiscono potenzialmente una fonte di responsabilità per i possibili errori in cui possano cadere cittadini e consumatori. Delle potenzialità e dei rischi di un utilizzo massiccio dell'Intelligenza artificiale nelle professioni, abbiamo parlato questa settimana con alcuni dei giuristi che si occupano di questi temi.

Come **Ugo Ruffolo**, già ordinario di Diritto civile e di Diritto della comunicazione all'Università di Bologna e fondatore dello **studio Ruffolo**. «Per il tipo di attività svolta, allo stato, il mio Studio non si serve di alcun applicativo di intelligenza artificiale (A.I.), trattando molto spesso pratiche che necessitano di un approccio «*tailor-made*». Cio-

nonostante, conscio dell'avanzamento tecnologico di questi sistemi e consapevole delle potenzialità negli stessi insite, non escludo di poter vagliare, in futuro, la loro adozione e sto attentamente monitorando lo sviluppo del settore.

I maggiori rischi connessi all'impiego dei più evoluti sistemi di Intelligenza artificiale sono da ricondursi principalmente alla loro capacità di autoapprendimento (*self-learning*), ossia di evolvere ed imparare dall'esperienza, modificando i propri meccanismi di funzionamento a fronte degli impulsi esterni. Alla capacità di questi sistemi di agire in autonomia e al loro peculiare modo di operare, si accompagna un più o meno elevato livello di opacità e mancanza di trasparenza, che rende il «comportamento» della macchina non sempre prevedibile o predicabile ex ante o spiegabile ex post anche da parte del suo produttore/programmato-

re: è l'immanente problema del *black box*, dal quale talvolta possono derivare, in caso di danno, difficoltà nell'allocazione delle responsabilità. Ulteriori criticità possono riguardare la fase del *training* della macchina e la qualità del *data set* alla stessa fornito.»

Cruciale per Ruffolo anche il tema dei danni. «Il tema dell'attribuzione delle responsabilità da A.I. è complesso (Ruffolo ne ha scritto da ultimo nel volume XXVI *Lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, ndr). Responsabilità possono astrattamente configurarsi in capo ai plurimi soggetti coinvolti nella «filiera» della A.I. e che, a diverso titolo, se ne servono: dall'ideatore dell'algoritmo di *machine learning*, a chi lo «produce» o lo incorpora in un bene, all'utilizzatore, o «custode», o «titolare» della macchina. Il tema è stato affrontato anche in sede Ue, da ultimo con le proposte di interventi di «chirurgica» riforma in



Data: 24.07.2023 Pag.: 1,34,35
Size: 1726 cm2 AVE: € 82848.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000

materia di «responsabilità civile da A.I.» e di complessivo riassetto del regime di *product liability*».

Secondo Ruffolo, il termine responsabilità si coniuga con il dovere di informare il cliente sull'impiego di applicazioni di Intelligenza artificiale. «Pur ribadendo come nello svolgimento delle attività di assistenza, consulenza e difesa legale, il mio Studio abbia scelto di non servirsi, ad oggi, di alcun applicativo di A.I., non è certo possibile ignorare la questione del «se» ed «in quali termini» informare il cliente o utente finale della prestazione dell'utilizzo di tali applicativi. Nel nostro ambito di attività, così come in altri settori di impiego di sistemi «intelligenti» (ad esempio, quello sanitario), il tema di come strutturare tale informativa può acquisire peculiare rilievo anche alla luce delle suddette criticità relative alle caratteristiche di opacità e mancanza di trasparenza dell'A.I. *self-learning*, che dice «che», ma non dice «perché». Indubbiamente l'utilizzo di forme di A.I. ha determinato, nei differenti settori di impiego, l'insorgere di nuove ipotesi di pericolo e di danno.

Sulla base della mia esperienza sia professionale che accademica, posso affermare che tra i settori maggiormente interessati da problemi relativi all'utilizzo della automazione intelligente figura sicuramente quello sanitario, ove l'impiego di *device* dotati di A.I. ha registrato recentemente una rapida

crescita, soprattutto nella fase diagnostica. Altro settore ove si sono registrati noti casi di danni cagionati da A.I. è quello delle auto *self-driving*, in relazione al quale particolare risonanza mediatica hanno avuto gli - invero esigui - incidenti stradali fatali tra pedoni e smart car».

«Se le possibilità offerte dall'AI appaiono quasi insauribili, non si può cadere nell'errore di ritenere che uno scenario così imprevedibile non risulti foriero di una serie di rischi da valutare approfonditamente», commentano **Vincenzo Colarocco** e **Pietro Maria Mascolo**, rispettivamente responsabili del Dipartimento diritto della proprietà intellettuale, diritto di internet e concorrenza sleale e del dipartimento compliance, media e tecnologia dello **Studio Previti**. «In particolare, occorre sottolineare che gli algoritmi di AI comportano, inevitabilmente, il trattamento di una mole imponente di dati (eventualmente anche dati personali con tutto quello che ne deriva in tema di data protection e applicazione della connesse normativa comunitaria e nazionale) funzionale al c.d. "addestramento" dell'algoritmo stesso.

Questa attività è imprescindibile al fine di garantire che le risultanze dell'algoritmo - che certamente possono comportare impatti anche significativi nella vita del singolo - vengano costantemente verificate nel tempo e non conducano ad esiti

errati o discriminatori, che, ove dovessero invece verificarsi, comporterebbero certamente conseguenze sia giuridiche che reputazionali di notevole impatto».

Il tema del risarcimento danni è per sua natura caratterizzato da molteplici sfaccettature, principio che a maggior ragione vale per un terreno ancora inesplorato - almeno dal punto di vista risarcitorio - come quello dell'AI. «Sul punto si segnala che la Commissione europea ha di recente presentato una proposta di direttiva per adattare le regole sulla responsabilità civile all'intelligenza artificiale (*«AI liability directive»*), promuovendo un concreto tentativo di armonizzazione delle norme esistenti in materia. L'orientamento risulterebbe quello di favorire l'onere probatorio del soggetto danneggiato stante l'evidenza per cui, per un soggetto privo di competenze tecniche specifiche, potrebbe risultare decisamente arduo pervenire alla dimostrazione del nesso di causalità sussistente tra il danno lamentato e l'elaborazione algoritmica cui è stato sottoposto.

A tanto si aggiunga che dovrà ovviamente stabilirsi (anche in forza dei rapporti contrattuali di volta in volta sottesi) chi tra il soggetto che si è avvantaggiato di tale elaborazione algoritmica e l'eventuale distinto soggetto che ha tecnicamente sviluppato l'algoritmo conseguendolo al primo risulterà chiamato a risarcire l'even-



L'avvocato resta responsabile dei danni causati al cliente

tuale danno» aggiungono Colarocco e Mascolo. Lo studio attualmente collabora con il proprio partner tecnico SPTEch al fine di poter garantire alla proprie clientela dei servizi legal tech specializzati, che, in alcune circostanze, utilizzano anche del supporto di elaborazioni algoritmiche di AI. In tale circostanza, viene chiaramente rappresentato al cliente di riferimento l'utilizzo di simili tecniche, anche al fine di perseguire le logiche di trasparenza che devono caratterizzare il processo algoritmico. «Allo stato non abbiamo avuto danni conseguenti ai progetti di AI che abbiamo seguito ed impellente, né contenziosi di danni cagionati da AI».

«Gli attuali sistemi di AI, ed in particolare Chat GPT, sono del tutto inadatti a realizzare ricerche giurisprudenziali, data la pericolosissima tendenza ad inventare risultati nel caso l'algoritmo non trovi risposte nei dati reali. Inoltre, il fatto che un risultato venga fornito istantaneamente dall'AI non esime chi la usa dal verificare la bontà del risultato» dice **Massimo Sterpi**, partner esperto in AI del dipartimento Proprietà Intellettuale, Tmt e Cybersecurity dello studio legale **Gianni & Origoni**. Lo studio sta testando sistemi di intelligenza artificiale. «Li stiamo utilizzando per la redazione di traduzioni e riassunti, miglioramento di testi in altre lingue, ricerca di documenti in due diligence, creazione di immagini per presentazioni. I danni che dovessero prodursi per un utilizzo non corretto di sistemi di AI vengono risarciti in primo lu-

go, da chi ha usato il sistema e si è fidato dei risultati. Sottolineo che, invece, i contratti che regolano l'uso dei sistemi di AI sono pieni di disclaimer di responsabilità sui risultati dell'attività dell'algoritmo. Ricordo però che, secondo il diritto italiano, tali limitazioni di responsabilità non possono mai coprire colpa grave e dolo: quindi, c'è sempre la possibilità di valutare un'azione risarcitoria contro il fornitore di servizio di AI, allegando la colpa grave».

È noto, ricorda Sterpi, «il recente caso di un legale americano che ha fatto condurre una ricerca di giurisprudenza a Chat GPT e citato i risultati nella propria memoria giudiziale, ma il giudice ha scoperto che i risultati erano del tutto inventati. «Il legale non solo ha perso la causa, ma adesso è sottoposto a procedimento disciplinare per grave violazione dei principi di lealtà, avendo citato precedenti inesistenti. Quindi, in attesa di sistemi più affidabili, per ora evitiamo assolutamente di utilizzare Chat GPT per ricerche giurisprudenziali».

Uno dei settori che sta sperimentando con maggiore intensità l'utilizzo di soluzioni di AI nella consulenza e proposta d'investimento è certamente la finanza. **Emilio Girino**, partner dello Studio di assistenza e consulenza legale **Ghidini, Girino & Associati** parla di mercati scossi da un nuovo spettro: l'intelligenza artificiale applicata al trading potrebbe causare manipolazioni di mercato e nessuno sarebbe responsabile se la macchina fa da sé. Quanto

c'è di vero? «Che un *Hft* (*high frequency trading*, negoziazione algoritmica ad alta frequenza: n.d.r.), potenziato da un sistema sofisticato di AI possa condurre ad effetti devastanti sui mercati è certamente possibile e, in alcuni casi, è già accaduto. Che nessuno sia responsabile è, al contrario, assolutamente inconcepibile: si spianerebbe la strada alla violazione delle regole di repressione degli abusi di mercato, di fatto azzerandole.

Come reprimere una violazione compiuta da un cervello artificiale giustamente programmato a far profitto sul mercato? In un recente studio di Consob vengono tratteggiate tre vie d'uscita ipotizzate dagli addetti al settore: punire la macchina, collettivizzare il danno, porre il rischio oggettivo a carico di creatori e programmatori.» Quale, tra queste, la migliore? «La prima è pura fantascienza giuridicamente inconcludente. Non è in alcun modo possibile attribuire ad una macchina, cioè ad un oggetto, una soggettività giuridica ed una connessa responsabilità. D'altronde, punire il robot gioverebbe forse alla sua rieducazione? E come, poi? E la macchina sarebbe dissuasa dall'agire anche a fronte del rischio di «pena capitale», la sua distruzione...?»

Ovvio che no. La collettivizzazione del danno è mutuata dalla disciplina delle frodi informatiche bancarie – dove le banche, che non rispondono solo se il cliente è in dolo o colpa grave, redistribuiscono il rischio sulla clientela aumentando lievemente i costi e comunque compensandolo con i profitti commissionali del tra-



ding on line: soluzione inapplicabile se non a patto di penalizzare fortemente gruppi anche ristretti di investitori vittime della manipolazione operata dal cyber-trader.

La terza soluzione è sulla giusta strada ma è concepita in modo estremo e pare incompleta», sentenza Girino. Questo perché si ipotizza di addossare ai programmatori il rischio oggettivo dei danni da *market rigging* algoritmico. In realtà, non si tratta di responsabilità oggettiva ma soggettiva, per negligenza o imperizia nella programmazione. Ritengo che per scongiurare abusi di mercato da parte dell'Intelligenza artificiale sia necessario addestrarla a non praticare modelli di trading illecito (la casistica è vastissima), individuarne di nuovi e segnalarli ai programmatori, gestire le eccezioni ammesse dalla legge. Se si omette questa educazione alla legalità, non si può andare esenti da responsabilità adducendo che la macchina ha fatto da sé. Paradossalmente ma non troppo, una simile progettazione, questa sì intelligente, aiuterebbe anche a prevenire illeciti commessi dagli umani».

Uno studi che lavora da tempo con l'Intelligenza artificiale è **La Scala Società tra Avvocati**. «Siamo già a buon punto – lavorando già da alcuni anni – con le applicazioni che ci aiutano nella composizione di atti giudiziari nel contenzioso bancario massivo e nell'help desk sulle questioni legali che insorgono nella quotidiana operatività bancaria. Il rischio che un output non corretto e non adeguatamente verificato possa sfuggire al controllo è lo stesso che si corre con collaboratori umani la cui attivi-

tà è previsto che venga supervisionata da un socio responsabile», dice **Giuseppe La Scala**, senior partner di La Scala Società tra Avvocati. Ovviamente i danni che dovessero prodursi per un utilizzo non corretto di sistemi di AI vengono riasciti da chi li utilizza. E da chi li mette a disposizione, se viziati in termini tali da creare – nonostante istruzioni adeguate e la diligenza professionale – un «prodotto fallato».

Piuttosto c'è da ragionare sulla previsione esplicita che di questo utilizzo possa essere fatta nelle polizze assicurative sulla responsabilità professionale. Nei nostri mandati è previsto il nostro impegno a mettere a disposizione del cliente gli strumenti più adeguati e performanti per l'esecuzione dell'incarico. Ma, ovviamente, sempre assumendocene la completa responsabilità. Non chiediamo mai al cliente di esonerarci contrattualmente da essa, neppure in parte. Ovviamente in fase sperimentale abbiamo più volte dovuto ritardare i prompt, ma nulla di ciò che esce di rilevante dallo Studio può evitare la verifica finale del professionista che ne è responsabile. E esattamente come per lo chef: che deve assaggiare tutti i piatti prima che escano dalla cucina».

Per **Giuseppe Vaciego**, partner di **42 Law Firm** e docente di Data Ethics and Data Protection al Politecnico di Torino, «i rischi sono di commettere errori che possano creare lesioni dei diritti fondamentali. Svolgiamo una professione che impone grandi assunzioni di responsabilità. Un utilizzo inconsapevole dell'intelligenza artificiale potrebbe avere un impatto devastante sul Cliente e sul sistema più in

generale. Inoltre, non dobbiamo dimenticare l'art. 22 del Gdpr e il fatto che ogni decisione automatizzata impone dei vincoli legali importanti che vanno rispettati. Ciò non toglie che sia importante continuare a sperimentare nuove soluzioni di AI perché per poter gestire i rischi, è necessario prima conoscerli e perché ritengo l'AI un ineludibile scenario futuro nei confronti del quale tutti noi dovremo fare i conti.

Ad oggi la responsabilità ricade su chi la utilizza, salvo che non sia dimostrato che l'intelligenza artificiale aveva dei difetti nel suo codice ignoti all'utilizzatore. Riteniamo deontologicamente oltre che eticamente fondamentale che, nei contratti che sottoscriviamo con i nostri clienti, sia dichiarato un eventuale nostro ricorso all'utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale. La trasparenza è il primo strumento per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

È ancora presto per vedere in Italia tematiche di questo tipo anche se in altri settori industriali esistono già questioni di una certa complessità. Nel settore legale, invece, non è ancora arrivato il momento anche perché viene ancora garantita una revisione umana molto attenta su ogni decisioni automatizzata. Fino a che garantiremo, con serietà e professionalità, questo baluardo, peraltro previsto dall'art. 22 del Gdpr, possiamo avere l'audace speranza di vederne pochi di danni o problemi di questo tipo.»

Infine, per **Luca Daffra**, senior partner dello studio **Ichino Brugnattelli e Associati** «al momento il nostro studio non si è ancorato datato di tools di intelligenza artificiale. Personalmen-



Data: 24.07.2023 Pag.: 1,34,35
 Size: 1726 cm2 AVE: € 82848.00
 Tiratura: 58779
 Diffusione: 21671
 Lettori: 100000

te, mi ha capito di provare a utilizzare – più per curiosità - ChatGPT per fare delle ricerche, ma gli esiti sono stati non proprio soddisfacenti, probabilmente, per la non esaustività delle fonti da cui attinge per le risposte. Immagino, però, sia solo una questione di tempo prima che un tool come Chat GPT venga associato a una banca dati giuridica.

Nell'ambito delle professioni legali, l'avvocato è il solo responsabile nei confronti del proprio cliente, quindi, è onere di questi accertarsi che il risultato prodotto da un tool di AI sia attendibile e corretto. In caso contrario, il rischio cui si va incontro, oltre che di caratte-

re reputazionale, è anche risarcitorio in caso l'errore si traduca in un danno per il cliente. Senza contare che un cliente non soddisfatto è un cliente, spesso, perso. Ribadisco che l'avvocato – anche in ragione del Codice Deontologico Forense, a cui deve attenersi - è il solo responsabile dei danni causati al proprio cliente. Quest'ultimo, infatti, conferisce al legale l'incarico il quale ne assume la piena responsabilità nella sua esecuzione. Altra questione sono le eventuali azioni del legale nei confronti del soggetto che ha progettato il tool di cui si è avvalso. In questo caso, molto dipende dal contenuto delle licenze di utilizzo

e, in particolare, da eventuali previsioni di esonero di responsabilità. Al momento, non utilizziamo questo tipo di strumenti, pertanto, questo aspetto non è normato. Ciò detto, posto che, come dicevo, l'avvocato è il solo responsabile nei confronti del proprio cliente, il tool di AI non è altro che un ausilio (come un qualsiasi altro strumento informatico) e non un sostituto, pertanto, non ritengo che sarebbe necessario una «disclosure» sul punto nei confronti del proprio cliente.»

*Supplemento a cura di Roberto Miliacca
 rmiliacca@italiaoggi.it
 e Gianni Macheda
 gmacheda@italiaoggi.it*



Ugo Ruffolo



Vincenzo Colarocco



Pietro Maria Mascolo



Massimo Sterpi



Emilio Girino



Giuseppe La Scala



Giuseppe Vaciago



Luca Daffra

Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile